

**LAVORO**

**1859**

Tribunale Ordinario di Milano  
Sezione Lavoro

N° 1016/08 R.G.  
N° 6159 CRON.

Udienza del 23.10.08

Nr.4044/07 RG

Repubblica Italiana  
In nome del Popolo Italiano

**ASSEGNATA A SENTENZA**  
il 23.10.08

**IL GIUDICE DI MILANO**

Dr.ssa Carla Bianchini quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa

da

[REDACTED]

Avv.ti Pollastro e Riggi

contro

**SO.CO.SERV.IN scarl  
COMUNE DI SETTALA**

contumace  
Avv.ti Giuliano e Moretti

**OGGETTO: pagamento retribuzioni**

**FATTO E DIRITTO**

Le ricorrenti hanno dimostrato, allegando il contratto di assunzione e la loro ultima busta paga, di aver lavorato per la cooperativa convenuta dal 9.11.05 Amali, Ruffa e Ruffi; dal 12.9.05 B..., S..., B..., C..., D... e Fracchiolla e dal 3.11.05 B...

Tutte le ricorrenti erano addette alle mense delle scuole elementari e materne appaltate dal Comune di Settala alla cooperativa e la cessazione del rapporto aveva luogo per tutte le lavoratrici il 9.6.06, ad eccezione di S..., C... e F... il cui termine era il 30.6.06 per le prime due ed il 28.7.06 per la terza. La risoluzione del rapporto era determinata dal fatto che l'appalto veniva assegnato ad altra azienda che provvedeva comunque ad assumere le stesse lavoratrici (cfr. contratto assunzione Ser. Car spa).

Lamentano le ricorrenti di non aver percepito la retribuzione di giugno e di luglio (per Fracchiolla) e le spettanze di fine rapporto.

Provata la sussistenza del rapporto di lavoro e la sua durata, gravava sulla cooperativa convenuta l'onere di provare di avere assolto integralmente ai propri obblighi retributivi, cosa che non ha fatto preferendo non costituirsi.

Atteso che i conteggi allegati appaiono correttamente elaborati anche in riferimento al CCNL di categoria applicato (CCNL Turismo Pubblici Esercizi) dalla datrice di lavoro, quest'ultima va condannata al pagamento, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, delle seguenti somme per ciascuna ricorrente a titolo di retribuzioni, ratei di 13° e 14°, ferie, preavviso e TFR:

- A... € 747,58
- B... € 678,70;
- B... € 438,42;
- B... € 1.958,68;

*[Handwritten signature]*

██████████ € 1.503,88;  
██████████ € 1.947,58;  
██████████ € 1.515,36;  
██████████ € 2.854,93;  
██████████ € 1.091,33  
██████████ € 311,66 .

In applicazione a quanto previsto dall'art. 29 D. Lgs nr. 276/03 secondo il quale "in caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi previdenziali dovuti", il Comune di Settala, che aveva conferito alla cooperativa convenuta l'appalto di servizi per le mense scolastiche ove le ricorrenti hanno svolto la loro prestazioni, va condannato in solido con la So.Co.Serv.In scarl al pagamento degli importi come sopra indicati.

Va invero affermata l'applicabilità anche al Comune dell'articolo menzionato atteso che lo stesso si riferisce sia al committente imprenditore sia al committente datore di lavoro, categoria quest'ultima nella quale va certamente inserito il Comune.

Inoltre la disposizione di cui all'art.1 co 2 D.Lgs 276/03 ("*...il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.*") va interpretata nel senso di escludere l'applicazione delle norme contenute nella normativa in esame alla sola disciplina del rapporto lavorativo di pubblico impiego.

La legge delega all'art.6 infatti consentiva al legislatore di escludere l'applicazione della normativa delegata al personale delle pubbliche amministrazioni tant'è che il citato art.6 richiamava l'attuazione delle deleghe contenute negli artt. da 1 a 5 riferite alla disciplina dei rapporti di lavoro (riordino dei contratti a contenuto formativo, lavoro a tempo parziale, a chiamata, temporaneo, occasionale, coordinato e continuativo).

Ne consegue che il legislatore poteva prevedere la non applicazione dei decreti attuativi al rapporto di lavoro pubblico ma non poteva escludere la pubblica amministrazione come destinataria di determinate norme, quale quella in esame, in relazione alla attività da lei esercitata nel suo ruolo istituzionale. Tale interpretazione peraltro appare l'unica coerente al dettato costituzionale dovendosi diversamente intravedere un eccesso di delega.

A ciò va aggiunto che la mancata estensione ai dipendenti pubblici delle disposizioni di cui al D.Lgs 276/03 può trovare una qualche giustificazione nella peculiarità del rapporto di pubblico impiego rispetto al rapporto di lavoro privato; nessuna giustificazione troverebbe invece una differenziazione di trattamento tra imprenditore privato e pubblica amministrazione allorquando questa si trovasse ad operare non come datore di lavoro diretto ma come datore di lavoro committente di appalto di servizi.

Nello specifico si osserva che il Comune ha prodotto il contratto di appalto del 22.9.05 di conferimento dell'appalto "per il servizio di scodellamento, pulizia refettori e pulizia locali" nelle scuole dell'infanzia e primarie per il periodo 1.9.05-30.7.06; ha precisato che detto contratto si risolveva alla fine di luglio 2006 e che ad ottobre e novembre 2006 riceveva la convocazione della DPL per l'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 412 bis cpc richiesto dalle odierne ricorrenti.

E' documentale che in data 31.5.07 veniva depositato il ricorso di cui è causa.

Ricorrono pertanto tutti i requisiti per l'applicazione dell'art. 29 D Lgs citato con il quale il legislatore ha inteso fornire ai lavoratori delle società che lavorano negli appalti di servizi una garanzia ulteriore a tutela dei loro diritti retributivi a fronte del maggior rischio cui sono esposti.

Peraltro, accertato l'inadempimento della cooperativa nell'assolvere i suoi obblighi retributivi, tenuto conto di quanto previsto dal contratto di appalto concluso tra Comune e Cooperativa e visto l'art. 1299 c.c., la cooperativa viene condannata a tenere indenne il Comune di Settala dalle somme che egli corrisponderà alle ricorrenti per i titoli sopra esposti..

Stante la soccombenza, la cooperativa ed il Comune di Settala sono condannati a pagare alle ricorrenti le spese di lite che si liquidano in € 2.500,00 (€ 100 per spese) oltre accessori.  
La SO.CO.SERV.IN scarl viene altresì condannata al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Settala che si liquidano in € 1.400,00 (di cui 100 di spese) oltre accessori

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando

Condanna le convenute in solido al pagamento a favore delle ricorrenti delle seguenti somme:

██████ € 747,58

██████ € 678,70;

██████ € 438,42;

██████ € 1.958,68;

\* ██████ € 1.503,88;

██████ € 1.947,58;

██████ € 1.515,36;

██████ € 2.854,93;

██████ € 1.091,33

██████ € 311,66 .

oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.


Condanna la cooperativa convenuta a tenere indenne il Comune di Settala delle somme che egli è obbligato a corrispondere alle ricorrente nella misura sopra indicata;

Condanna le convenute al pagamento delle spese di lite a favore delle ricorrenti che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori

Condanna la cooperativa convenuta al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Settala che liquida in € 1.500,00 oltre accessori

Milano, 23.10.2008

IL GIUDICE  
CARLA BIANCHINI



Deposito nella Cancelleria della Sez. Lavoro  
del Tribunale Ordinario di Milano

**OGGI 18 NOV. 2008**

IL CANCELLIERE

Ada Mizzi

